

# STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE CeSPI ETS

Centro Studi di Politica Internazionale

### Articolo 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituita una associazione non avente fini di lucro denominata "Centro Studi di Politica Internazionale – CeSPI ETS" (di seguito "Associazione" o "CeSPI" o "Istituto").

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire altrove la predetta sede nonché istituire e/o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uffici, ecc.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Articolo 2 - OGGETTO

Il CeSPI ha il fine di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare di promuovere e sviluppare studi e ricerche sui temi della politica internazionale, di svolgere attività di consulenza nonché di formazione; di organizzare convegni, seminari e dibattiti, anche con la collaborazione di analoghi organismi italiani e di altri Paesi; di pubblicare libri e periodici, con esclusione di quotidiani. Il suo obiettivo è quello di promuovere una visione aperta e innovativa dei processi internazionali, con una costante attenzione alle realtà emergenti, ai processi di globalizzazione, alla cooperazione sovranazionale e multilaterale, alle politiche sostenibili, all'affermazione dei diritti. Gli interlocutori del CeSPI sono le istituzioni, la comunità scientifica italiana e internazionale, il sistema economico, il mondo delle ONG e delle reti associative.

Il CeSPI persegue tali finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) D.Lgs. 117/2017);  
in tale ambito, l'Associazione, tra l'altro, potrà:
  - promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di attività di formazione e consulenza mediante organizzazione di corsi, seminari, convegni, dibattiti, meeting one to one;
  - promuovere, produrre o partecipare alla produzione di materiale informativo e/o formativo in formato cartaceo o digitale;
  - promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di attività di:
    - Educazione alla cultura economica e alla cultura internazionalistica;
    - Alternanza scuola-lavoro;
    - Inclusione scolastica e sociale;
    - Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
    - Cittadinanza attiva e legalità e educazione civica;
    - Didattica per competenze e competenze trasversali;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 co. 1 lett. h) D.Lgs. 117/2017);  
in tale ambito, l'Associazione, tra l'altro, potrà:
  - promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di ricerche scientifiche;
  - promuove, svolgere o partecipare allo svolgimento di attività scientifiche a supporto della definizione, implementazione e valutazione di policy pubbliche e strategie di soggetti privati;

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 co. 1 lett. i) D.Lgs. 117/2017); in tale ambito, l'Associazione, tra l'altro, potrà:
- promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di corsi, seminari, convegni, dibattiti;
  - pubblicare libri e periodici, con esclusione di quotidiani.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in collaborazione con enti pubblici o privati italiani e stranieri, quali ad esempio istituzioni formative ed educative di ogni ordine e grado.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle summenzionate attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Direttore.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Direttore.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a soci, onorari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

### Articolo 3 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti, dotati o meno della personalità giuridica, sia italiani che stranieri, i quali siano interessati all'attività dell'Associazione stessa.

Nei riguardi del CeSPI, gli enti associati s'intenderanno rappresentati dal loro legale rappresentante o persona allo scopo delegata.

I soci si possono qualificare come: fondatori, ordinari, sostenitori, emeriti. A prescindere dalla qualifica, tutti i soci in regola con il pagamento dell'ultima quota associativa, hanno diritto di (i) partecipare con diritto di voto all'Assemblea, in tal modo concorrendo alla determinazione degli indirizzi generali dell'Associazione ed alla nomina degli organi sociali, (ii) essere eletti alle cariche sociali per le quali abbiano i requisiti, (iii) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Direttore e presso la sede dell'Associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di (i) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione, (ii) versare la quota associativa annuale nella misura prevista dal Consiglio Direttivo, (iii) improntare a correttezza i rapporti con gli altri soci e con gli organi associativi.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato formalmente alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che condividono gli scopi del CeSPI si impegnano ad accettarne e rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari e vengono ammessi a far parte dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Sono soci sostenitori le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione dello scopo del CeSPI, mediante una contribuzione annuale, ulteriore rispetto al pagamento della quota associativa, in denaro o in beni mobili o immobili, almeno nella misura minima stabilita dal Consiglio Direttivo, e che condividono gli scopi del CeSPI, si impegnano ad accettarne e rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari e vengono ammessi a far parte dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Sono soci emeriti gli enti, dotati o meno della personalità giuridica, che contribuiscono alla realizzazione dello scopo del CeSPI, mediante una contribuzione consistente e pluriennale, ulteriore rispetto al pagamento della quota associativa, in denaro o in beni mobili o immobili nella misura minima stabilita dal Consiglio Direttivo e che condividono gli scopi del CeSPI, si impegnano ad accettarne e rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari e vengono ammessi a far parte dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

#### Articolo 4 - MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

La domanda scritta di ammissione a socio ordinario, sostenitore e emerito viene ricevuta dal Consiglio Direttivo che delibera sull'ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di socio viene persa per:

- a) recesso che deve essere comunicato dall'interessato all'Associazione in formato elettronico, con PEC o con posta elettronica, ed un preavviso di 3 (tre) mesi;
- b) esclusione dovuta al mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi e/o al compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei soci membri presenti.

La partecipazione del socio non è trasferibile per atto tra vivi e né mortis causa.

Il socio receduto o escluso, e gli eredi del socio defunto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Articolo 5 – MEMBRI ONORARI

Sono membri onorari dell'Associazione i cittadini italiani e/o stranieri ai quali, su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera assembleare, venga riconosciuto un particolare merito per aver contribuito allo sviluppo dell'Associazione e che accettino tale qualifica. Gli onorari non sono soci dell'Associazione e pertanto non hanno i diritti e gli obblighi previsti per i soci. Possono tuttavia partecipare all'Assemblea senza diritto di voto ed essere informati circa le attività associative.

La qualifica di onorario viene persa per recesso, che deve essere comunicato dall'interessato all'Associazione ed ha effetto immediato, per decadenza – la cui occorrenza è rilevata con delibera del Consiglio Direttivo – nel caso di morte, interdizione o inabilitazione, o per esclusione – deliberata dall'Assemblea – nel caso di violazione grave e ripetuta o persistente dello statuto, di regolamenti interni o di delibere degli organi e/o di

compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima.

#### Articolo 6 - ORGANI SOCIALI E CARICHE STATUTARIE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Direttore, il Tesoriere, l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione.

#### Articolo 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori, sostenitori, emeriti ed ordinari. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di voto in Assemblea. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, eventualmente, del bilancio sociale, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

La convocazione deve essere inviata a tutti i soci, spedita, anche in via telematica, per lo meno 8 (otto) giorni prima della data prevista all'indirizzo risultante dal libro dei soci e deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

L'Assemblea è convocata per iniziativa del Presidente, o, in caso di assenza, impedimento, ingiustificata inerzia di quest'ultimo, del Direttore, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, l'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno due ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

La deliberazione concernente la modifica del presente Statuto è approvata con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione concernente lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è approvata con il parere favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da altro socio con diritto di voto.

Ogni socio può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe o 5 (cinque) nel caso in cui il numero di soci sia superiore a 500 (cinquecento).

L'Assemblea può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

L'Assemblea, oltre a quant'altro previsto nello statuto:

- a) discute e approva i programmi dell'attività svolta e da svolgere;
- b) approva il bilancio consuntivo e, eventualmente, il bilancio sociale;
- c) determina il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Presidente all'interno dei membri già come sopra eletti del Consiglio Direttivo;
- e) nomina il Direttore su proposta del Presidente o, in caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia di quest'ultimo, del Consiglio Direttivo
- f) elegge i membri dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione;
- g) revoca, per giusta causa, il Presidente, il Direttore, i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione;
- h) delibera la nomina e l'esclusione dei membri onorari;
- i) approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera - su proposta del Consiglio Direttivo – circa lo scioglimento e la messa in liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Direttore ovvero, in caso di impedimento di questi ultimi, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa; la designazione del segretario, che redigerà il verbale della riunione, spetta al presidente dell'Assemblea.

#### Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Direttore e da un numero di membri, determinato di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, non inferiore a 15 e non superiore a 25, scelti fra i soci.

La durata della carica è di tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, qualora rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri, continuerà provvisoriamente ad operare senza il membro morto o dimesso, sino all'Assemblea successiva, la quale nominerà nuovi membri in sostituzione che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica. In caso di morte o di dimissioni del Direttore prima della scadenza del mandato l'Assemblea dovrà essere convocata prontamente e comunque entro 30 (trenta) giorni per la sua sostituzione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo viene considerato decaduto, continua ad operare in regime di prorogatio e deve essere rinnovato dall'Assemblea prontamente convocata a tale scopo.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto altro previsto nel presente statuto:

- a) individua e propone all'Assemblea le linee strategiche dell'Associazione;
- b) esamina ed approva le relazioni sui programmi da svolgere, sottoponendole all'Assemblea dei soci;

- c) esamina ed approva entro il mese di ottobre il bilancio preventivo per l'anno successivo e predisporre il bilancio consuntivo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 che precede e, laddove lo ritenga opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo;
- d) delibera l'ammissione dei soci ordinari, sostenitori e emeriti e propone all'Assemblea i nomi degli onorari;
- e) nomina il Direttore Scientifico dell'Istituto, su proposta del Direttore, e i membri del Comitato Scientifico;
- f) nomina il Tesoriere;
- g) stabilisce gli emolumenti spettanti al Direttore e al Direttore Scientifico, nel rispetto dei limiti di legge;
- h) adotta eventuali regolamenti di amministrazione dell'Associazione;
- i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente, del Direttore o di almeno un quarto dei Consiglieri e comunque non meno di due volte l'anno. Viene convocato anche in via telematica per lo meno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, con indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 7 (sette) Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I responsabili dei progetti di ricerche, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di studio possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 9 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto, secondo le deliberazioni assunte di volta in volta dal Consiglio Direttivo, da eminenti personalità della comunità scientifica e della cultura italiane e straniere, con competenze legate alle attività e alle finalità dell'Associazione, dal Direttore e dal Direttore Scientifico dell'Istituto. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia di quest'ultimo, dal Direttore e avrà funzioni di consulenza sugli indirizzi dell'attività di ricerca del CeSPI, contribuendo anche a garantirne il rigore.

#### Articolo 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea.

Ad esso sono affidati compiti di rappresentanza istituzionale, ai fini della promozione dell'attività e dell'immagine del CeSPI.

In particolare egli, oltre a quanto altro previsto nel presente statuto:

- a) cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all'estero;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- d) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- e) d'intesa con il Direttore sovrintende al regolare svolgimento delle attività del CeSPI, secondo le indicazioni dell'Assemblea, e ne segue lo stato di avanzamento
- f) propone il Direttore all'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### Articolo 11 - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente o, in caso di assenza, impedimento ingiustificata inerzia di quest'ultimo, del Consiglio Direttivo, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo ed assicura la gestione dell'Associazione, esercitando una generale funzione di amministrazione e coordinamento. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ad esso è conferita la rappresentanza legale del CeSPI, sia nei confronti di terzi che in giudizio ed il potere di compiere tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione stessa, tenendo conto anche della politica e delle linee guida delineate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, con facoltà di delegare ad altri, per singoli atti o categorie dei medesimi, i poteri che gli spettano. Il potere di rappresentanza attribuito al Direttore è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Direttore, a titolo esemplificativo ed oltre a quanto altro previsto nel presente statuto:

- a) sottopone al Consiglio Direttivo le relazioni sulle attività ed i progetti di ricerca dell'Istituto;
- b) mantiene e gestisce i rapporti con i Centri e le Istituzioni italiane e straniere, finalizzati allo svolgimento delle attività del CeSPI;
- c) predispone, unitamente al Consiglio Direttivo e al Tesoriere, le relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente sul bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea;
- d) decide la composizione dei gruppi di studio e/o ricerca per singoli progetti e sceglie i collaboratori idonei allo svolgimento delle attività;
- e) procede all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente e sottoscrive i contratti con i collaboratori;
- f) apre e chiude conti correnti bancari e postali, ed effettua in genere ogni operazione sugli stessi nell'interesse dell'Associazione;
- g) compie tutti gli atti che impegnano il patrimonio dell'Associazione ed attua le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative agli scopi indicati dall'articolo 2 del presente Statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente Statuto siano riservati ad altri organi dell'Associazione.

In caso di impedimento, di assenza o di ingiustificata inerzia del Presidente, il Direttore ne fa le veci esercitando tutti i poteri spettanti a quest'ultimo ai sensi del presente statuto eccetto nei casi in cui lo statuto stesso disponga diversamente.

#### Articolo 12 - IL TESORIERE

Salvo che non gli siano conferiti maggiori poteri al momento della sua nomina, il Tesoriere ha il compito di sovrintendere la gestione amministrativa dell'Associazione e di collaborare alla redazione annuale dei bilanci consuntivi e preventivi e dell'eventuale bilancio sociale.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto a meno che non ne sia membro.

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### Articolo 13 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi di Legge o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea, questa nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale composto da 3 (tre) membri, il cui membro, o almeno uno dei membri viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Al momento della nomina dell'Organo di Controllo, l'Assemblea oltre ai membri effettivi ne nomina altresì i membri supplenti ed in particolare: un membro supplente nel caso di Organo di Controllo monocratico o due membri supplenti nel caso di Organo di Controllo collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'Associazione abbia un revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione dei conti, monocratico o collegiale composto da 3 (tre) membri, di cui il membro, o almeno uno dei membri dovrà essere iscritto al Registro dei revisori.

Al momento della nomina dell'Organo di Revisione, l'Assemblea oltre ai membri effettivi ne nomina altresì i membri supplenti ed in particolare: un membro supplente nel caso di Organo di Revisione monocratico o due membri supplenti nel caso di Organo di Revisione collegiale. Almeno uno dei supplenti dovrà essere iscritto al Registro dei revisori.

L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne esamina i bilanci consuntivi e i preventivi finanziari, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.

L'Organo di Revisione interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario e al bilancio consuntivo.

Nel caso in cui sia obbligatorio per Legge o sia ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'Associazione abbia sia un Organo di Controllo che un Organo di Revisione, entrambe le funzioni possono essere affidate all'Organo di Controllo, il cui membro o almeno uno dei cui membri effettivi e almeno uno dei supplenti siano iscritti al registro dei revisori.

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione monocratici e i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione collegiali durano in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza - in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo - motivata revoca deliberata dall'Assemblea e possono essere rinominati.

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ove siano in trattazione materia afferenti alla loro competenza.



## Articolo 14 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di sua proprietà;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il CeSPI ricava i fondi necessari per la propria attività:

- a) dalle quote associative nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e dai contributi dei soci;
- b) contributi;
- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività in conformità di quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto e da altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

## Articolo 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Gli eventuali avanzi di gestione vengono accantonati nel patrimonio netto dell'Associazione

## Articolo 16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento e/o di messa in liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri, ed a stabilire la devoluzione del patrimonio residuante, nei limiti di cui ai punti che seguono.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere distribuito tra i soci.

Tutto il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o di altro organismo competente ai sensi di legge, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

## Articolo 17 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da parte dell'Associazione o dei suoi organi ai soci e ai membri onorari, compresa la convocazione dell'Assemblea, sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai soci e dai membri onorari e riportati nel Libro Soci e nel Libro Membri Onorari.

Le convocazioni degli organi sociali sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli organi al momento di accettazione della carica.

Le comunicazioni indirizzate all'Associazione o ai suoi organi da parte di soci o membri onorari devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede associativa o mediante e-mail inviata all'indirizzo [cespi@cespi.it](mailto:cespi@cespi.it), salvo che lo statuto non disponga espressamente in modo difforme

## Articolo 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge in materia di Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs 117/2017 e di associazioni non riconosciute.